



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

COPIA

OGGETTO: Istanza Società Alberghiera Turistica s.r.l. in liquidazione – provvedimento di ammissione al passivo.

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **Diciannove** del mese di **Marzo**, alle ore **11:00**, nella sede municipale del comune di Cardeto, Il commissario straordinario di liquidazione d.ssa Dito Pasqualina, nominato con D.P.R. del 28/8/2018, ai sensi dell'art. 252 del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- il comune di Cardeto, con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 5/6/2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario per l'anno 2017;
- con DPR in data 28/8/2018 è stato nominato il commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 7/9/2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al commissario straordinario di liquidazione d.ssa Pasqualina Dito;
- ai sensi dell'art.252, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Commissario liquidatore in data 11 settembre 2018 si è regolarmente insediato presso il comune di Cardeto, così come da delibera n. 1 in pari data;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2, del TUEL l'11/9/2018 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente.

VISTO l'art. 252, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale l'Organo Straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

CONSIDERATO CHE

- L'Avv.to Giovanni Battista Antonio Maglione, nella qualità di rappresentante difensore e socio e il dott. Maurizio Alfieri nella qualità di legale rappresentante pro-tempore liquidatore, della Società Alberghiera Turistica (S.A.T.) s.r.l. in liquidazione, hanno prodotto istanza rispettivamente in data 5/10/2018 (prot. 3358) e in data 15/10/2018 (prot. 3512) per l'ammissione alla massa passiva del credito di € 1.981.933,60 vantato nei confronti del comune di Cardeto in forza delle sentenze n.

327/2005 del Tribunale di Reggio Calabria –Sezione Stralcio-, n. 313/2014 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, e n. 11787/2017 della Sezione 3° Civile della Corte di Cassazione;

- nella sentenza 327/2005 del Tribunale di Reggio Calabria il comune di Cardeto è stato condannato al pagamento, nei confronti della SAT s.r.l., della *“somma complessiva di € 675.211,87 di cui € 81.181,86 per indennità di requisizione, € 537.160,62 per danni recati nell'immobile occupato, € 56.869,38 per mancato guadagno, oltre la rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT dall'11/9/93 al soddisfo e gli interessi legali così come calcolati in narrativa.”* Inoltre la predetta sentenza condanna il comune di Cardeto *“al pagamento e/o al rimborso delle somme dovute all'Enel fino al momento della consegna dell'immobile requisito.”* nonché *“delle spese processuali che liquida in complessive € 27.898,57 di cui € 5.573,57 per spese, ivi comprese le spese delle consulenze tecniche di Ufficio, € 4.200,00 per competenze e € 18.125,00 per onorario di avvocato, oltre le spese generali, IVA e C.P.A.”*
- l'importo di € 1.981933,60 richiesto nelle due istanze è stato determinato calcolando gli interessi legali sull'intera somma di € 675.211,87 rivalutata annualmente a decorrere dall'11/01/1993 fino al 31/07/2017, senza tenere conto delle differenti disposizioni, in merito al calcolo di interessi e rivalutazione, che la sentenza prevede sulle somme liquidate a vario titolo. Difatti nel dispositivo della sentenza, per quanto riguarda l'importo dovuto per indennità di requisizione (€ 81.181,86), si stabilisce che *“Detta somma va rivalutata secondo gli indici ISTAT dal giorno della richiesta 11/1/93, come risulta in atti, fino al giorno dell'effettivo soddisfo.... Sono dovuti gli interessi legali a titolo di maggior danno che vanno calcolati secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 17/2/95 n. 1712 non sulla somma integralmente rivalutata, bensì sulle frazioni di capitale via via rivalutate. Pertanto gli interessi dovranno essere calcolati secondo il tasso legale vigente per ogni periodo considerato sui singoli importi del capitale iniziale di complessive £ 157.190.000 (pari ad € 81.181,86) via via rivalutato con cadenza annuale, sulla base degli indici ISTAT dalla data dell'11/1/93 all'effettivo soddisfo.”*
- relativamente all'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni causati all'immobile, le disposizioni relative alla rivalutazione ed agli interessi sono diverse. A pag. 13 della sentenza viene disposto: *“Pertanto il danno patrimoniale ben può essere quantificato in £ 1.040.088.000 (pari ad € 537.160,62) somma che deve essere rivalutata dalla data del deposito della relazione peritale alla data della sentenza. Alla predetta somma così rivalutata vanno calcolati gli interessi legali dalla scadenza all'effettivo soddisfo.”*
- Infine per quanto riguarda la somma di € 56.869,38 dovuta a titolo di mancato guadagno, vanno applicate le stesse modalità di calcolo stabilite per l'indennità di requisizione.

RITENUTO di dover procedere al ricalcolo della rivalutazione e degli interessi in base alle disposizioni impartite in sentenza, fissando come termine finale dei conteggi il 05/06/2018 data della delibera di dichiarazione del dissesto, l'importo dovuto alla SAT srl risulta essere il seguente:

- € 81.181,86 per indennità di requisizione + € 54.878,94 per rivalutazione + € 92.170,88 per interessi, per un totale di **€ 228.231,68**;
- € 56.869,38 per mancato guadagno + € 38.443,70 per rivalutazione + € 64.567,12 per interessi, per un totale di **€ 159.880,20**;
- € 537.160,62 per risarcimento danni + € 165.982,63 per rivalutazione + € 630.603,91 per interessi per un totale di **€ 1.333.747,16**;
- **€ 53.371,54** per somme dovute all' ENEL;

- **€ 45.717,78** per spese legali liquidate nelle sentenze.

Pertanto, l'importo complessivo da riconoscere quale somma da ammettere al passivo risulta essere: **€ 1.820.948,36**.

VISTA la nota prot. 907 del 12/03/2019 con la quale il responsabile del Servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 254 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 ha comunicato che nei confronti della S.A.T. s.r.l. non è avvenuto nessun pagamento e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione del dissesto del 05/06/2018;

VISTI:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti locali dissestati"
- il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"

DELIBERA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo con valore di motivazione;
2. Di ammettere al passivo la Società Alberghiera Turistica (S.A.T.) s.r.l. in liquidazione per la somma di **€ 1.820.948,36**;
3. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge;
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**Il Commissario Straordinario di liquidazione
F.to D.ssa Pasqualina Dito**

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal **19/03/2019**

**IL RESPONSABILE
F.to Luigi Fedele**

E' copia conforme all'originale

Cardeto li **19/03/2019**

**Il Commissario Straordinario di liquidazione
D.ssa Pasqualina Dito**